

## ORDINE DEL GIORNO n. 522

### Il Consiglio regionale

#### *premesse che*

- con la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, comunemente definita "ecotassa";
- l'articolo 3, comma 24 della citata legge n. 549/95 individua quale finalità dell'ecotassa quella di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;

#### *considerato che*

- dalla sua istituzione ad oggi l'ecotassa è stata raramente utilizzata al meglio, ma quando questo strumento è stato sfruttato in tutte le sue potenzialità i risultati sono stati notevoli. Basti citare il caso delle Marche che negli ultimi anni ha utilizzato l'ecotassa per premiare economicamente i Comuni più virtuosi, penalizzando invece quelli che non lo sono stati, con buoni risultati sul fronte dell'aumento delle percentuali di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio;
- in base all'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/95 il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo - al netto della quota spettante alle province - affluisce in un apposito fondo della Regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e per la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
- la norma citata stabilisce anche che l'impiego delle risorse è disposto dalla Regione, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi risulta, che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;

#### *rilevato che*

- è attualmente in fase di discussione in Consiglio regionale del Piemonte la Proposta di deliberazione consiliare n. 100 riguardante il nuovo "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione";
- il Piano regionale 2015-2020 pone obiettivi generali molto impegnativi e che necessitano di adeguate risorse finanziarie per essere efficacemente perseguiti. Tali obiettivi si concretizzano nella riduzione del 5 per cento della produzione dei rifiuti urbani per unità di PIL in aumento rispetto al 2010, nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del 65 per cento a livello di ciascun ambito territoriale, nel raggiungimento del 50 per cento del tasso di riciclaggio al 2020,

nell'avvio a recupero energetico delle sole frazioni di rifiuto per le quali non è possibile il recupero di materia;

- inoltre rientrano tra gli obiettivi del Piano regionale l'abbandono del ricorso alla discarica per rifiuti riciclabili e recuperabili, il conferimento in discarica esclusivamente per i rifiuti trattati con stabilizzazione della frazione umida, l'autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi prioritariamente a livello di ambito territoriale, la promozione di sistemi di gestione dei rifiuti in grado di ridurre i gas climalteranti e lo sviluppo di mercati per materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti;

*sottolineato che*

- si rende quindi necessario, in questo contesto, sostenere adeguatamente dal punto di vista economico gli obiettivi del Piano per consentire al Piemonte di raggiungere entro il 2020 il traguardo di una loro compiuta realizzazione e, parallelamente, occorre sollecitare lo Stato a rafforzare le azioni in tal senso;
- allo stato attuale solo una ridotta percentuale dell'ecotassa regionale viene destinata direttamente al sostegno delle azioni virtuose connesse agli obiettivi di gestione dei rifiuti sopraccitati

### **impegna la Giunta regionale del Piemonte**

ad avviare tempestivamente l'iter necessario a consentire alla Regione di destinare alle politiche virtuose di gestione dei rifiuti, definite nel Piano regionale 2015-2020, l'intero ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

-----oOo-----

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare  
del 19 aprile 2016*